



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 120 DEL 4 febbraio 2014

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 1-2-3 febbraio 2014 - Terza giornata ritorno

Atalanta-Napoli 3-0  
Bologna-Udinese 0-2  
Cagliari-Fiorentina 1-0  
Catania-Livorno 3-3  
Chievo Verona-Lazio 0-2  
Genoa-Sampdoria 0-1  
Juventus-Internazionale 3-1  
Milan-Torino 1-1  
Roma-Parma sospesa all'8° del primo tempo  
Sassuolo-Hellas Verona 1-2

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

120/377



" " " N. **58**

1) **SERIE A TIM**

**Gare del 1-2-3 febbraio 2014 - Terza giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA'**

*Il Giudice sportivo*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Catania, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Milan, Napoli, Sampdoria, Torino e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 22° ed al 24° del primo tempo, fatto esplodere nel recinto di giuoco due petardi ad alto potenziale, uno dei quali infrangeva un cartellone pubblicitario, i cui frammenti colpivano senza conseguenze lesive un Arbitro addizionale, e l'altro provocava effetti contusivi ad un operatore televisivo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, al 20° ed al 35° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni e petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto ripetutamente un coro ingiurioso nei confronti di un calciatore avversario.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BIGLIA Lucas Rodrigo** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**BONERA Daniele** (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**DESSENA Daniele** (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**FREY Nicolas Sebastian** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**KONE Gkergki Panagio** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**MARQUES LOUREIRO Allan** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MBAYE Ibrahima** (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MENDES PEDRO Felipe Teodosio** (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MOSCARDELLI Davide** (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**MUSTAFI Shkodran** (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PINZI Giampiero** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**RADOVANOVIC Ivan** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**BELLUSCI Giuseppe** (Catania)

**SCULLI Giuseppe** (Genoa)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

**VIVES Giuseppe** (Torino)

NONA SANZIONE

**RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier** (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**BETTANIN Paulo Sergio** (Livorno)

**DOMIZZI Maurizio** (Udinese)

SESTA SANZIONE

**DA SILVA FRANCELINO Matuzalem** (Genoa)

QUINTA SANZIONE

**DUNCAN Joseph Alfred** (Livorno)

**RAMOS BORGES Emerson** (Livorno)

**ROSSETTINI Luca** (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**ALVAREZ Ricardo Gabriel** (Internazionale)

**BERTOLACCI Andrea** (Genoa)

**BIONDINI Davide** (Sassuolo)

**DONADEL Marco** (Hellas Verona)

**ITURBE AREVALOS Juan Manuel** (Hellas Verona)

**MAKSIMOVIC Nikola** (Torino)

**PEREYRA Roberto** (Udinese)

**POGBA Paul Labile** (Juventus)

**TONI Luca** (Hellas Verona)

## SECONDA SANZIONE

**BERGESSIO Gonzalo** (Catania)  
**KUZMANOVIC Zdravko** (Internazionale)

## PRIMA SANZIONE

**BENASSI Marco** (Livorno)  
**CHERUBIN Nicolo** (Bologna)  
**DE CEGLIE Paolo** (Genoa)  
**FRISON Alberto** (Catania)  
**PAZZINI Giampaolo** (Milan)  
**REVEILLERE Anthony** (Napoli)

## PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**BIRAGHI Cristiano** (Catania)  
**VALERO IGLESIAS Borja** (Fiorentina)

### AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

**MERTENS Dries** (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

## AMMONIZIONE

### PRIMA SANZIONE

**ALMIRON Sergio Bernardo** (Catania)

## c) ALLENATORI

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA

**MARAN Rolando** (Catania): per avere, al 27° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

## d) DIRIGENTI

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

**PULVIRENTI Antonino** (Catania): per essere entrato, al 43° del secondo tempo, sul terreno di giuoco, esultando per la realizzazione di una rete da parte della sua squadra e per essere entrato senza autorizzazione, al termine della gara, nello spogliatoio arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara espressioni irrispettose.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2014 ED AMMENDA DI € 5.000,00

**COSENTINO Pablo** (Catania): per essere entrato senza autorizzazione, al termine della gara, nello spogliatoio arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara un'espressione insultante.

e) **COLLABORATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**MUSUMECI Alessandro** (Catania): per avere, al 43° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 FEBBRAIO 2014

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*